



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CANNIZZARO-GALATTI"

Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel. 090/716398 - Fax 0906415456

Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838

e-mail: meic86600p@istruzione.it



Prot. n. 4053/02-03

Messina, lì 15 maggio 2018

A tutti i Docenti

Oggetto: integrazione o.d.g. del Collegio Docenti unitario del 16.05.2018

Si integra l'o.d.g. del Collegio unitario dei Docenti convocato in data 16.05.2018 ore 16;15 come di seguito indicato:

- 8) Calendario scolastico 2018/2019;
- 9) Deroghe sulle assenze orarie del tempo scuola personalizzato nella Scuola Secondaria di Primo Grado (allegato A - proposta);
- 10) Criteri di ammissione alla Classe successiva Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado (allegato B - proposta);
- 11) Criteri di ammissione agli Esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione (allegato C- proposta);
- 12) Calendario per gli esami di idoneità/integrativi;
- 13) Varie ed eventuali.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola

(firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 co.2 D.Lgs.39/93)

Allegato A

Deroghe Assenze scuola Secondaria di Primo Grado

Il monte ore annuale nella Scuola Secondaria di Primo Grado è di 990 ore annuali.

Il Consiglio di classe può procedere alla valutazione degli alunni, accertato che essi abbiano frequentato almeno 742 ore.

Il tempo scuola personalizzato può essere ridotto per uno dei seguenti motivi:

- Alunni diversamente abili o con disturbi evolutivi o specifici, in seguito a certificazione della N.P.I.A.;

- Alunni stranieri iscritti in corso d'anno senza documentazione pregressa;

- Alunni con particolari situazioni familiari e/o familiari documentati dai servizi sociali, tribunali dei minori o da altri Enti abilitati; Ai sensi della La C.M. 20/2011 e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche è possibile derogare nei seguenti casi nella Scuola Secondaria di Primo Grado:

- Terapie e/o cure programmate;

- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

Il Collegio dei docenti può derogare al limite di $\frac{1}{4}$ rispetto al piano di studio personalizzato, qualora le assenze siano dovute a motivi di adeguatamente documentati e tali da consentire a ciascun docente di avere elementi per una valutazione dell'alunno.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Si riporta l'art. 11 comma 1 del d.lgs. 59/2004 *“Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.”*

Allegato B

Criteria di ammissione alla classe successiva

Al fine di deliberare l'ammissione o non ammissione di alunni/e che presentino una o più insufficienze anche gravi, il Consiglio di classe o il team dei docenti esamina il circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio e valuta come fattori utili a determinare la decisione:

- l'impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrate durante il corso dell'anno;
- l'assiduità della frequenza;
- il conseguimento di risultati buoni in alcune discipline;
- la progressione rispetto ai livelli di partenza;
- l'attitudine allo studio autonomo;
- l'esito della frequenza dei corsi di recupero.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA - SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Da quanto detto sopra, consegue che l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a $sex/10$ in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.

L'Istituto Comprensivo, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale). L'ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, "*è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*". Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a $sex/10$ in una o più discipline.

- Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.
- Nella nota si evidenzia che non è più previsto il voto di condotta e la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a $sex/10$.

STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'Istituto Comprensivo informa tempestivamente le famiglie degli alunni.

L'Istituto Comprensivo, inoltre, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli studenti, quindi a far superare loro le carenze riscontrate.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la non ammissione alla classe successiva rappresenta un'eccezione, considerato che l'ammissione è "*disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*". Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.

La non ammissione deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto **dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative** (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), **se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.**

CRITERI DI NON AMMISSIONE

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a $sex/10$ in una o più discipline, **sono definiti dal collegio dei docenti.**

I criteri potrebbero essere definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Fermo restando che un'indicazione dovrebbe essere espressa, è chiaro che il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere "standard" (e nemmeno fermarsi ai numeri).

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. In definitiva, i criteri di non ammissione alla classe successiva, **nel caso di voto inferiore a $sex/10$ in una o più discipline**, vanno analiticamente definiti, tuttavia si devono poi correlare a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

Si ricorda ai tutti i docenti che la non ammissione alla classe successiva deve essere motivata e deve scaturire da una serie di atti non ambigui o probanti.

Allegato C

Ammissione agli Esami di Stato

I Consigli di Classe, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di loro competenza, adotteranno la seguente procedura:

FASE UNO Accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico con possibilità di deroga.

FASE DUE Individuazione degli studenti con una preparazione adeguata in ciascuna disciplina. Il Consiglio di Classe si esprime collegialmente su di essi:

- elaborando il giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto;
- assegnando i voti finali relativi al secondo quadrimestre per ciascuna disciplina;
- assegnando il giudizio finale di comportamento;
- attribuendo il giudizio di idoneità.

FASE TRE Individuazione degli studenti con presenza di insufficienze in una o più discipline.

Il Consiglio di classe si esprime collegialmente sulla loro ammissione o non ammissione:

- elaborando il giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto;
- assegnando i voti finali relativi al secondo quadrimestre per ciascuna disciplina;
- attribuendo il giudizio di idoneità;

Lo studente **non è ammesso** all'Esame di Stato quando il numero di insufficienze gravi è tale che le conoscenze e le abilità acquisite, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune, non sono risultati sufficienti a raggiungere una preparazione idonea a sostenere l'esame stesso.

Viene elaborato il giudizio analitico sul livello globale di maturazione che in questo caso non è stata raggiunta e **viene espresso il giudizio di non ammissione**

Lo studente è ammesso all'esame se nonostante la presenza di insufficienze, le conoscenze e abilità acquisite globalmente, nonché le capacità critiche ed espressive e gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune, sono ritenuti comunque tali da permettergli di raggiungere una preparazione idonea a sostenere l'esame.

Giudizio di Idoneità

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi considerando:

- La valutazione degli apprendimenti, conseguiti al termine dell'anno scolastico, in ciascuna disciplina;
- il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado;

Determinazione del giudizio di idoneità

1. Media aritmetica pesata dei voti di tutte le discipline nel triennio scolastico secondo il seguente peso:
 - a. Classe Prima: 20%;
 - b. Classe Seconda: 30%;
 - c. Classe Terza: 50% .
2. Qualora lo studente sia stato ammesso a maggioranza agli Esami di Stato di procederà con l'approssimazione per difetto (media: 6,7 giudizio di idoneità: 6).
3. Nel caso in cui lo studente sia stato ammesso direttamente all'Esame di Stato con valutazione positiva in tutte le discipline, si procederà per l'arrotondamento per eccesso alla prima cifra decimale (media: 6,7 -> giudizio: 7, media 6,2 -> giudizio: 7).